



Comune di Catania

Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – URBAMET
Direttore, ing. Biagio Bisignani



Prot. n. 262212 del 29-06-2021

Allegati: 1

☐ Mail

☒ PEC

☐ Riservata

☐ Libretto Telematico

All' ANCE Catania
ance.catania@pec.ance.it

All' Ordine degli Ingegneri di Catania
ordine.catania@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti di Catania
ordinearchitetticatania@archiworldpec.it

Al Collegio dei Geometri di Catania
Collegio.Catania@geopec.it

All' Ordine dei Geologi di Catania
info@pec.geologidisicilia.it

All' Ordine dei Periti Industriali di Catania
ordinedicatania@pec.cnpi.it

LORO SEDE

OGGETTO : Trasmissione Provvedimento n.112 Urb del 29.06.2021.

Si trasmette, allegato alla presente, il Provvedimento Dirigenziale n.112 URB del 29.06.21 avente ad oggetto : DL.34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021), determina sulle pratiche amministrative di "accesso agli atti" e sui titoli abilitativi in edilizia per "bonus".

D'Ordine del Direttore
Ing. Biagio Bisignani

Il Responsabile del procedimento
sig.ra Maria Emanuela Furnò



Via Biondi 8, ang. Via A. di Sangiuliano - 95131 Catania | gps: 37°30'18.59"N 15° 5'20.73"E



+39 095 7422045 (centralino unico)



direttore.urbanistica@comune.catania.it



comune.catania@pec.it





COMUNE DI CATANIA



Categoria _____

Classe _____

Provvedimento Dirigenziale

Emesso in data 29/06/2021

Provvedimento n. 112 URB

OGGETTO: DL.34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021), determina sulle pratiche amministrative di "accesso agli atti" e sui titoli abilitativi in edilizia per "bonus".

DIREZIONE URBANISTICA
GESTIONE DEL TERRITORIO URBAMET

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi

Prot. n. 261151 del 29.06.2021

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Delibere - Provvedimenti - Controlli
Dott. Davide Crimi (f.to)*

Bilancio _____ Competenze _____

Art. _____ Lett. _____ spese per _____

Il Direttore
Ing. Biagio Bisignani (f.to)*

Somma stanziata	€.		
Aggiunta per storni	€.		
Dedotta per storni	€.		
€.			
Impegni assunti	€		
Fondo disponibile	€		

Visto e iscritto aN

de art Lett nel ...
partitario uscita di competenza l'impegno di €

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

OGGETTO: DL.34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021), determina sulle pratiche amministrative di "accesso agli atti" e sui titoli abilitativi in edilizia per "bonus".

IL DIRETTORE

Premessa

Il dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021), relativamente agli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali individuati dal Decreto legge 34/2020 art. 119, cita (modifica art. 119 comma 13 ter):

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma I-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;*
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;*
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;*
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.*

Considerato:

- il già richiamato art. 33 del DL 77/21 prevede che **la CILA è l'unico titolo abilitativo da utilizzare al fine di usufruire dei bonus in edilizia**, quindi, i lavori per questo fine saranno equiparati a manutenzione straordinaria. Esclusivamente i lavori di demolizione e ricostruzione con bonus, saranno autorizzati attraverso i restanti titoli abilitativi, ovvero: SCIA2, PdC e PdC in SDP (permesso di costruire in Smart Design Project);
- per come citato nella suddetta modifica all'art. 119 D. 34/2020 comma 13 ter, "*La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma I-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380...*", in **CILA saranno attestati soltanto gli estremi del titolo abilitativo** che è stato richiesto per la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento e/o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, **ovvero**, qualora ne ricorrano i termini, la dichiarazione che **la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967**;
- il tecnico, di conseguenza, **non** dovrà più dichiarare la conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile;

Tenuto conto di quanto sopra:

- l'accesso agli atti per la verifica della legittimità degli immobili, se pur sempre ammesso, si configura quale procedura amministrativa pleonastica al conseguimento dei titoli abilitativi per il bonus in edilizia, oltretutto costituire considerevole appesantimento dei carichi lavorativi

degli uffici, sottoposti ad una ricerca "massiva" di documenti, che, per antitesi, non hanno "parametri di ricerca" noti in quanto riferiti a pratiche catalogate anche nell'arco dei cinquant'anni;

Atteso:

- le continue richieste di confronto con l'ufficio, da parte dei professionisti, orienterebbero alla istituzione di un tavolo tecnico;
- che la CILA in premessa, utilizzata come titolo abilitativo per accedere ai bonus edilizia, **non costituisce in alcun modo titolo alternativo alla sanatoria e/o sanatoria edilizia "ope-legis"**;
- che da parte dei tecnici e di chi ne ha fatto richiesta in precedenza a questa determina, a fini della dei bonus edilizi, quindi, potrà essere esercitata la facoltà "dell'archiviazione della pratica" (*motu proprio*) di accesso agli atti;
- che il versamento dei costi di riproduzione relativi alle istanze presentate di accesso agli atti, mediante comunicazione con pec indirizzate alla Direzione Urbanistica (Sportello Unico Edilizia), potrà essere riutilizzato a compensazione di eventuali ulteriori oneri da versare a conguaglio per diritti di segreteria di qualsiasi titolo abilitativo successivamente richiesto;

Visto:

- Il dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021)
- Il regolamento per la Disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso civico e accesso generalizzato, approvato con delibera di giunta n. 34 del 7.03.2017;
- La legge regionale 16/2016 e ss.mm.ii.
- Il TUE 380/2001

Ritenuto:

- la propria competenza a determinare in merito,

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

- 1) per le pratiche di accesso agli atti, in ordine a progetti edilizi per le finalità di verifica di legittimità conformità al progetto, di cui agli interventi secondo il **DL.34/2020 convertito in legge n. 77/2020 modificato dalla legge 126/2020, dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), dal DL 59/2021 e dall'art. 33 DL 77/2021 (decreto Semplificazioni 2021)**, si potrà richiedere l'archiviazione della stessa;
- 2) il versamento dei costi di riproduzione della richiesta di accesso agli atti, relativi alle istanze presentate mediante comunicazione con pec indirizzate alla Direzione Urbanistica (Sportello Unico Edilizia), potrà essere riutilizzato a compensazione di eventuali ulteriori oneri da versare a conguaglio per diritti di segreteria di qualsiasi titolo abilitativo successivamente richiesto;
- 3) **la CILA è l'unico titolo abilitativo da utilizzare al fine di usufruire dei bonus in edilizia**, quindi, i lavori per questo fine saranno equiparati a manutenzione straordinaria. Esclusivamente

- i lavori di demolizione e ricostruzione con bonus, saranno autorizzati attraverso i restanti titoli abilitativi, ovvero SCIA2, PdC e PdC in SDP (permesso di costruire in Smart Design Project);
- 4) la CILA in premessa, probabilmente successivamente rinominata CILAS da un provvedimento di legge apposito e/o provvedimento amministrativo, utilizzata come titolo abilitativo per accedere ai bonus edilizia, non costituisce in alcun modo titolo alternativo alla sanatoria e/o sanatoria edilizia "ope-legis". Costituirà soltanto titolo abilitativo utile per l'accesso ai bonus edilizia. Eventuali ulteriori opere "tardive", in sanatoria, escluse dalla richiesta di "bonus edilizia", dovranno essere richieste in sede separata, mantenendo tutti gli obblighi di legge.
- 5) Istituire tavolo tecnico di confronto con gli Ordini Professionali finalizzato a verificare le modalità operative per l'attuazione dei bonus in edilizia, con cadenza mensile.

Dispone:

- che il presente atto, sarà pubblicato:
 - sul sito web del comune di Catania:
<http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf>
 - All'Albo Pretorio del Comune di Catania

Di inviare a tutti gli ordini professionali ed all'ANCE la copia del presente provvedimento

Inserire il presente Atto nell'elenco mensile da trasmettere al "Gruppo di lavoro per l'attuazione e il controllo successivo della regolarità amministrativa".

Dichiara sotto la propria responsabilità l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione al presente provvedimento.

IL DIRETTORE
ing. Biagio Bisignani f.to

